

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI

Presentata il 19 gennaio 1972

Modifica della legge 3 marzo 1971, n. 96, concernente l'adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 marzo 1971, n. 96, concernente l'adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva, prevede che i commissari di leva, dopo aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e aver goduto da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello, conseguano il trattamento economico del grado di generale di brigata.

La stessa legge all'articolo 4 prescrive che detta disposizione è operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

Appare evidente che questa legge costituisce il giusto coronamento di una legittima aspirazione della benemerita categoria dei commissari di leva, i quali — come noto — provengono tutti dagli ufficiali di carriera e vengono selezionati mediante concorsi nel cui

espletamento sono adottati rigorosi criteri di valutazione nei confronti dei precedenti morali, intellettuali, culturali, tecnico-professionali e del rendimento in servizio in pace e in guerra.

Tale legge, però, si è rivelata lacunosa ed ingiusta laddove esclude dal beneficio i commissari di leva collocati a riposo prima del 1° luglio 1970.

Detti funzionari — che hanno profuso le loro migliori energie nell'assolvimento dei propri doveri sia nel corso della lunga carriera militare sia nelle successive mansioni di commissari di leva — si sono sentiti umiliati e danneggiati moralmente e materialmente dall'esclusione dei benefici previsti dalla legge in parola, la quale, in effetti, intende adeguare il trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva.

Di conseguenza sembra evidente che costituzionalmente anche i commissari di leva collocati a riposo prima del 1° luglio 1970, dovrebbero beneficiare, nella posizione di quie-

scenza, del citato adeguamento del trattamento economico, in quanto essi giuridicamente appartengono a tutti gli effetti, come i colleghi in servizio, alla categoria di funzionari della carriera direttiva.

Si ritiene pertanto opportuno e giusto che i benefici previsti dalla citata legge n. 96 vengano estesi anche ai Commissari di leva collocati a riposo prima del 1° luglio 1970, ovviamente con l'esclusione della corresponsione degli assegni pensionistici arretrati.

È un atto di giustizia che deve essere compiuto a favore di questa categoria di funzionari (il cui numero è peraltro molto esiguo), che hanno dedicato un'intera vita al servizio dello Stato e che ora si vedono inopportuna-mente esclusi da un beneficio al quale meritamente hanno diritto.

A tal fine è stata redatta la seguente proposta di legge che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli colleghi per la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai commissari di leva collocati a riposo prima del 1° luglio 1970 e che durante il servizio abbiano conseguito i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1971, n. 96, è esteso, nella posizione di quiescenza, il trattamento economico previsto dallo stesso articolo 3 della citata legge con esclusione della corresponsione degli assegni pensionistici arretrati.